REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1981

che fissa per la campagna 1981/1982, il prezzo d'offerta comunitario delle mele applicabile nei confronti della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è istaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione ;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità, e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario ; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 3 % per il primo ravvicinamento del prezzo ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione ;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento ; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato ;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario delle mele, per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982, deve essere fissato ai livelli qui di seguito indicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1981/1982, il prezzo d'offerta comunitario delle mele diverse dalle mele da sidro, della sottovoce ex 08.06 A II della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 chilogrammi netti, è fissato, per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro presentati in imballaggio, come segue :

luglio :	32,93
agosto :	27,94
settembre :	30,05
ottobre :	30,21
novembre :	29,82
dicembre :	30,31
gennaio :	32,26
febbraio :	33,42
marzo :	33,89
aprile :	33,88
maggio :	40,96
giugno :	42,63.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

[1] GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN